

COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E RELATIVO PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada (nuovo C.d.S.), D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e s.m.i.

Approvato con deliberazione n. 274/C.S. del 30.11.1994 modificato con deliberazioni n. 22/C.C. del 24.2.1995 e n. 39/C.C. del 22.9.2015

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la riscossione dei relativi diritti nonché il piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla IV classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2014 di n. 17430 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe s'intendono prorogate anno per anno.

Art. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A. TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per ottenere l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI di cui al titolo V del presente regolamento.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B. QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, la superficie complessiva risulta definita all'art. 55 punto 2 del Titolo V del presente Regolamento.

Art. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti, relativi a quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario eccetto che per quanto riguarda gli obblighi ex art. 3 del D.Lgs. 507/1993 per i quali sono previste almeno due ispezioni comunali da compiersi mediante visita presso i locali del responsabile del Settore Economico Finanziario.

Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8/06/1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/1993.

Si fa rimando alle norme transitorie di questo regolamento per disciplinare l'ipotesi di mancata istituzione all'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'impostazione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio

comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

- a. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
- b. Quando tale disposizione ha carattere occasionale non sussiste l'obbligo di presentare l'elenco dei locali di cui al punto precedente.

Art. 11 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI E IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune e distribuito a cura del Concessionario se esistente.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D.Lgs. 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera al primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.49,00.

Art. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario del Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 – PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione si applica l'art. 2752 ultimo comma del codice civile.

Art. 18 – RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/1992.

ART. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € 20,14.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal punto 1.
4. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 21 – PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20, punto 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20, punto 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - a. per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 111,56;
 - b. per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. € 74,37;
 - c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 37,19.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente punto è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al punto 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di € 61,98.
2. Per la pubblicità di cui al punto 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai punti 1 e 2 effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è di € 3,87.
5. Qualora la pubblicità di cui al punto 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 23 – PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a € 15,50.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce fluviali limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di € 92,96.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal punto 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in € 3,87.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 41, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a € 11,63.

ART. 24 – RIDUZIONE D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza .

ART. 25 – ESENZIONE DALL’IMPOSTA

Sono esenti dall’imposta:

- a) La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all’interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all’art. 21;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligata per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è regolato dalle norme del presente regolamento; per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Titolo V del presente Regolamento.

ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
 - a. per i primi 10 giorni € 1,71;
 - b. per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,51.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al punto 2 è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

ART. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

ART. 29 – ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 30 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune per mezzo del concessionario ove esistente metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai punti 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Il responsabile del Settore Economico Finanziario vigila sul rispetto degli adempimenti di cui al precedente punto 9.

ART. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art. 28 del D.Lgs. 507/1993, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

ART. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al punto 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti punti sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 34 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora, per l'anno 2015, nella misura del 3,5%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento

ART. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi punti.
2. Ove non espressamente previsto dal Codice della Strada e da altre norme nazionali o regionali, la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nel Titolo V del presente Regolamento comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 500,00. Si procederà con notificazione agli interessati, entro novanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al punto 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 comma terzo del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 - OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (d'ora in poi per brevità, Piano) disciplina la distribuzione di tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità di natura commerciale, istituzionale e sociale sull'intero territorio comunale con riguardo alle esigenze di utilità pubblica, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Il Piano si pone come obiettivi specifici:
 - ✧ Razionalizzare la collocazione e le tipologie degli impianti nel territorio comunale nel rispetto della sicurezza stradale e perseguendo una maggiore qualità urbana con particolare attenzione all'asse "centrale" del Sempione e alla zone residenziali di Nerviano e Frazioni;
 - ✧ Creare nuove opportunità di pubblicità su aree ed edifici pubblici (cartelli sponsor nelle piazze, rotatorie e giardini);
 - ✧ Incrementare, laddove possibile, gli spazi per le pubbliche affissioni;
 - ✧ Consentire il controllo e la rimozione degli impianti non autorizzati.

ART. 37 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano prende atto della perimetrazione del centro abitato di Nerviano, ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada (C.d.S.) ed individua al suo interno i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati.
2. Fuori dal centro abitato, l'installazione di impianti pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del nuovo C.d.S. e dagli articoli dal 47 al 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al C.d.S.

ART. 38 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a. generalità e numero del codice fiscale del dichiarante;
 - b. ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento con la specificazione:
 - i. degli estremi catastali;
 - ii. della zona urbanistica;
 - iii. di eventuali vincoli ambientali, monumentali o di altra natura;
 - c. il titolo che legittima il dichiarante all'esecuzione delle opere;
 - d. indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento;

- e. breve descrizione dell'intervento e della tipologia dell'installazione richiesta;
 - f. luogo e data di presentazione, nonché sottoscrizione da parte del dichiarante;
 - g. vanno presentate, inoltre, in duplice copia:
 - i. fotografie a colori dello stato dei luoghi estese all'intero fronte dell'edificio o allo spazio interessato dall'installazione;
 - ii. fotografie a colori finalizzate ad individuare nel dettaglio il luogo dell'installazione del manufatto (porzione di facciata, vetrina e cassonetto portainsegna, ecc.);
 - iii. elaborato grafico di progetto (pianta e prospetto) con individuazione delle dimensioni principali dell'installazione;
 - iv. simulazione fotografica, o altra tecnica assimilabile, dell'installazione ad opera compiuta.
3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

ART. 39 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'ufficio Polizia Locale sottoporrà all'esame le istanze presentate in ordine cronologico di protocollo e rilascerà apposita autorizzazione con validità quinquennale.
3. Il termine di cui al punto 1 è sospeso nel caso in cui l'ufficio preposto inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 38.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm.

40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta su fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

ART. 40 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono considerati abusivi. Sono da ritenersi altresì abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 39 punti 5 e 6.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da causa di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

ART. 41 – LIMITAZIONE DELLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, così come modificato dal D. Lgs. 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:
 - a. La pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

- b. È parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c. L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

ART. 42 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore da cui dipende l'ufficio tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali, di cui all'articolo 55 punto 3 del presente regolamento, sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
2. Il piano degli impianti ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
3. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
4. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.
5. La Giunta Comunale, sentito il Responsabile della Polizia Locale, adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

ART. 43 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:

- ✧ PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA (preinsegne, cartelli, totem, paline e pensiline autobus, striscioni, stendardi, locandine, vetrofanie, ecc. permanenti e temporanei in aree o edifici sia privati che pubblici);
 - ✧ PUBBLICHE AFFISSIONI (istituzionali, commerciali e funebri);
 - ✧ AFFISSIONI DIRETTE (frontali);
 - ✧ INSEGNE DI ESERCIZIO (frontali, a bandiera, a giorno, vetrofanie, tende, targhe, bandiere).
2. Per le definizioni di ciascun impianto si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S. (art. 47).

ART. 44 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
 - ✧ Norme tecniche: contenenti la determinazione delle tipologie degli impianti e le relative specifiche tecniche, i divieti e le limitazioni in relazione alle zone e alle prescrizioni del nuovo C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione e la durata delle autorizzazioni;

- ✧ Tavola grafica (TAV. UNICA): riportante la zonizzazione ai fini pubblicitari di cui all'art. 5 con l'indicazione del perimetro del centro abitato;
- ✧ Elenco posizionamento Impianti Pubbliche Affissioni.

ART. 45 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La razionalizzazione della distribuzione degli impianti passa, in primo luogo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee in relazione alle destinazioni d'uso prevalenti degli insediamenti, al diverso grado di accessibilità e visibilità in termini localizzativi e alla diversa concentrazione e tipologia di attività economiche presenti. È prevista, pertanto, la seguente suddivisione, evidenziata nella Tavola Grafica allegata al presente Piano:
 - 1) Zona A (zona verde): nelle vie ricadenti nella suddetta zona è ammessa l'installazione dei manufatti previsti all'art. 46 punto 3 lettere a) e b) del presente piano.
 - 2) Zona B (zona gialla) nelle vie ricadenti nella suddetta zona è ammessa l'installazione dei seguenti manufatti:
 - a. Art. 46 punto 3 lett. a): Preinsegna, Cartello, Palina di fermata bus, Bacheca;
 - b. Art. 46 punto 3 lett. b): Tutti gli elementi.
 - 3) Zona C (zona rossa) nelle vie ricadenti nella suddetta zona è ammessa l'installazione dei seguenti manufatti:
 - a. Art. 46 punto 3 lett. a): Bacheca;
 - b. Art. 46 punto 3 lett. b): Striscione, Gonfalone/Stendardo.
 - 4) Zona D (zona bianca) zona esterna al centro abitato.

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

ART. 46 – DEFINIZIONI GENERALI

1. Alla pubblicità esterna privata si riferiscono tutti gli impianti di proprietà privata, escluse le insegne d'esercizio, collocati su aree pubbliche o d'uso pubblico, ovvero rivolti su aree pubbliche o da queste percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti si dividono in permanenti e temporanei.
3. Tipologia degli impianti:
 - a. Permanenti:
 1. Preinsegna
 2. Cartello
 3. Cartello sponsor
 4. Totem
 5. Palina di fermata bus
 6. Messaggio variabile
 7. Bacheca
 - b. Temporanei:

1. Striscione
2. Gonfalone/Stendardo
3. Locandina

ART. 47 – DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE

1. L'ubicazione degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.

ART. 48 – COLLOCAZIONE VIETATA

1. Il posizionamento di mezzi pubblicitari è vietato, dentro e fuori il centro abitato, nei seguenti punti:
 - a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b. in corrispondenza delle intersezioni;
 - c. lungo le curve come definite dal nuovo C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f. sui ponti e sottoponti;
 - g. sui parapetti stradali e sulle barriere di sicurezza;
 - h. sui cavalcavia e loro rampe;
 - i. a ridosso di chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta.
2. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale e veicolare né dovrà coprire anche solo parzialmente la segnaletica stradale o comunque ridurre la visibilità o generare confusione, specialmente in corrispondenza delle intersezioni stradali.
3. E' vietato l'utilizzo come supporto di:
 - a. impianti di segnaletica stradale,
 - b. alberi,
 - c. monumenti,
 - d. elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza,
 - e. pali dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale o di altri enti,
 - f. cabine delle reti tecnologiche,
 - g. transenne parapetonali.
- 3bis. In deroga a quanto previsto al punto precedente è ammesso l'utilizzo come supporto di:
 - a. pali dell'illuminazione pubblica di proprietà non comunale previa convenzione con il Comune di Nerviano e possesso del parere favorevole del proprietario dei pali;
 - b. transenne parapetonali previo bando per il posizionamento di arredo urbano

realizzato dal Comune di Nerviano o gestite in proprio dal Comune.

4. E' vietata l'apposizione di impianti nei chioschi, consentendo esclusivamente la collocazione della pubblicità relativa alla specifica attività di esercizio e dell'insegna che deve essere integrata alla struttura.
5. E' vietata l'apposizione di impianti sui tetti degli immobili; è ammessa l'installazione in deroga solo per le insegne d'esercizio e in modo tale da non compromettere la stabilità dell'immobile e che sia evitata la caduta creando pericolo alla circolazione di pedoni e veicoli.
6. E' vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (vele).
7. E' altresì vietato il posizionamento di mezzi pubblicitari di indicazione o tipo preinsegna sui veicoli in sosta sul territorio comunale.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e previsti dal presente Piano.
9. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 49 – CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI STRUTTURALI

1. Gli impianti per la pubblicità esterna privata devono essere realizzati con materiali non deperibili, aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenti agli agenti atmosferici. I materiali che li compongono devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di sollecitazioni esterne.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Devono rispondere alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici, senza deformazioni.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettanza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del C.d.S. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. Gli impianti pubblicitari posizionati a muro o su apposita struttura di sostegno devono essere muniti di telaio e cornice in materiale metallico trattato in maniera tale da evitare il sorgere di ruggine.
5. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.
6. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri impianti pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.
7. Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari posti in opera dentro e fuori dal centro abitato, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, salvo quanto previsto all'art. 51 n. 5 del presente Piano.
8. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M.

37/2008 e s.m.i., per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

9. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.
10. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.
11. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta posti fuori e dentro ai centri abitati non possono avere luce intermittente né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde negli impianti pubblicitari luminosi posti a distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforizzate e a metri 10 dal bordo della carreggiata, salvo le deroghe previste da norme di legge.
12. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente il quale si impegna a ripristinare il suolo nello stato originario e a regola d'arte.

ART. 50 – DIMENSIONI

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato (Zona D), devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento Attuativo del C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono essere realizzati nel rispetto delle misure massime indicate nelle successive schede riepilogative di cui all'art. 52, in relazione alle diverse zone A, B e C.
2. Nelle aree di parcheggio pubblico o aperte al pubblico, al di fuori del centro abitato (zona D), valgono le prescrizioni di cui all'art. 52 del Regolamento Attuativo del nuovo C.d.S., mentre all'interno del centro abitato (zone A, B e C) la superficie complessiva degli impianti pubblicitari non può superare il 5% delle aree occupate dalle aree di parcheggio stesse.


ART. 51 – DISTANZE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE


1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi punti.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. La distanza dalle intersezioni è quella intercorrente tra il punto di installazione del supporto verticale più vicino all'intersezione ed il vertice tra il proseguimento ideale delle linee di cordolo dei marciapiedi o, in mancanza di questi, della base dei fabbricati o di contorno dei terreni laterali o delle banchine.
3. All'interno del centro abitato le installazioni pubblicitarie devono essere posizionate, fuori dalla carreggiata, ad una distanza pari ad almeno metri 3,00 dal limite della stessa, e con il bordo inferiore dell'impianto ad un'altezza pari a metri 1,50 dalla quota della carreggiata stradale.
4. La distanza di cui al punto precedente non viene osservata nel caso in cui l'installazione pubblicitaria venga posizionata in aderenza ai muri di fabbricati, ovvero nel caso in cui la sede stradale sia delimitata da marciapiede sul lato in cui l'installazione deve essere effettuata. In questi casi i supporti verticali delle strutture di sostegno degli impianti pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo uno spazio adeguato per il transito pedonale pari

alla larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a metri 2,10 e non sporgere per più di 10 cm dal fabbricato.

5. Nei casi di cui l'impianto pubblicitario venga posizionato su marciapiede o altra sede transitabile dai pedoni, l'impianto deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 0,50 e comunque ad una distanza tale da non recare pericolo ai veicoli in transito. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota di metri 2,10 dal suolo calpestabile.
6. All'interno del centro abitato, nell'ambito delle strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali, come definite dall'art. 2, comma 3, lettere D), E) e F), del vigente C.d.S., si devono rispettare le seguenti prescrizioni e distanze minime:
 - a. metri 50 lungo le strade D) ed E) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
 - b. metri 30 lungo le strade F) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
 - c. metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e intersezioni,
 - d. per gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti anche in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata, le distanze minime di cui alle lettere a), b) e c) non sono rispettate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e la distanza tra gli impianti di cui alla lettera c) è ridotta a metri 10, fatta salva l'ipotesi di installazione affiancata di cui alla lettera e);
 - e. non possono essere autorizzati impianti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli in numero superiore a due affiancati; in tal caso la distanza minima tra i due impianti affiancati deve essere pari a metri 0,10;
 - f. per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus non si applicano le distanze previste ai punti 1, 3 e 4;
 - g. per gli striscioni le distanze minime da rispettare di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto sono ridotte a metri 10.
7. L'installazione degli impianti pubblicitari in aderenza agli edifici o alle recinzioni deve essere compiuta in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti, parapetto e simili, e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.
8. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di metri 1,00 dagli stessi.
9. E' ammesso il posizionamento di impianti pubblicitari all'interno dei cantieri posti al fine di pubblicizzare l'impresa esecutrice dei lavori, la realizzazione e vendita di appartamenti o unità immobiliari, anche in deroga alla distanza di cui al punto 4 lettere c) e d). Sono autorizzabili solo ed esclusivamente le installazioni parallele poste in aderenza a fabbricati e recinzioni.
10. Gli impianti pubblicitari non possono essere posizionati nel tratto compreso tra metri 25 prima del primo accesso per senso di marcia e i metri 25 dopo l'ultimo accesso delle aree dei distributori di carburanti, fatti salvi gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio posti all'interno delle aree.


ART. 52 – SCHEDE RIEPILOGATIVE


TIPOLOGIA	PREINSEGNA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	<p>Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 Km</p>	
FORMATI AMMESSI	m 1,00x0,20;	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<p>devono avere forma rettangolare;</p> <p>devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento delle stesse dimensioni che può contenere al massimo 6 elementi per ogni senso di marcia;</p> <p>le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ frecce dritto; ○ frecce indicanti a sinistra; ○ frecce indicanti a destra; <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	

TIPOLOGIA	CARTELLO	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio, da una cornice di finitura e, se vincolata al suolo, da idoneo ancoraggio e dotata di uno o due montanti.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>Zona "A" (Verde): perpendicolare alla carreggiata:</p> <p>mt. 0,70x1,00</p> <p>mt. 1,00x1,40</p> <p>mt. 1,40x2,00</p>	


	<p>mt. 2,00x3,00</p> <p>Zona "B" (Gialla): parallelo alla carreggiata:</p> <p>mt. 0,70x1,00</p> <p>mt. 1,00x1,40</p> <p>mt. 1,40x2,00</p> <p>mt. 2,00x3,00</p>
ZONE AMMESSE	A – B
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<p>i componenti della struttura non dovranno costituire elemento formale e decorativo autonomo;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>


TIPOLOGIA	CARTELLO SPONSOR	
DURATA	Legata al contratto	P
DESCRIZIONE	<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, mono/bifacciale. La struttura deve essere caratterizzata da montante, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura.</p> <p>In deroga all'art. 51 del Regolamento di attuazione del C.d.S., limitatamente al centro abitato, è ammesso il posizionamento di manufatti anche nell'anello centrale delle rotonde sviluppato in orizzontale.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>nelle aiuole e rotatorie: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno</p> <p>nei parchi e giardini pubblici: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70</p>	
ZONE AMMESSE	A-B-C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso; nelle aiuole e rotatorie è ammessa illuminazione indiretta	
PRESCRIZIONI	<p>l'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico o piste ciclabili ed è limitata ai soli impianti dedicati alla sponsorizzazione;</p> <p>l'installazione nei parchi e giardini è possibile solo in prossimità degli ingressi;</p> <p>l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di Nerviano.</p>	

TIPOLOGIA	TOTEM	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, culturali e artistici.	
FORMATI AMMESSI	Zona "A": Massimo m 2,00x5,00; Zona "B-C": Massimo m 1,00x2,50.	
ZONE AMMESSE	A-B-C	
ILLUMINAZIONE	Illuminato – Luminoso – Opaco	
PRESCRIZIONI	l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano; se l'impianto contiene messaggi diversi, per ognuno è necessario il rilascio di autorizzazione.	


TIPOLOGIA	PALINA FERMATA AUTOBUS	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica per l'indicazione degli orari dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali, mono/bifacciale	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – Il formato può avere dimensioni differenti in relazione alla tipologia di palina scelta, comunque non significativamente superiori all'area ammessa	
ZONE AMMESSE	A-B-C	
ILLUMINAZIONE	Opaco	
PRESCRIZIONI	<p>lo spazio pubblicitario può essere utilizzato per un solo messaggio;</p> <p>il posizionamento del manufatto è vincolato a posizioni predefinite dai percorsi dei mezzi pubblici;</p> <p>l'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita</p>	


	autorizzazione del Comune di Nerviano.
--	--

TIPOLOGIA	MESSAGGIO VARIABILE	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>mt. 0,70x1,00 mt. 1,00x1,40 mt. 2,00x3,00</p>	
ZONE AMMESSE	A	
ILLUMINAZIONE	Luminoso, opaco	
PRESCRIZIONI	<p>profondità massima cm 50; il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 5 minuti; l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di Nerviano.</p>	


TIPOLOGIA	BACHECA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	<p>Elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro o materiale plastico, vincolato a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla promozione e all'informazioni connesse alle attività di associazioni, partiti politici o enti privati.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>mt. 0,70x1,00 mt. 1,00x1,40 spessore massimo 10 cm</p>	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso, opaco	
PRESCRIZIONI	<p>l'installazione della bacheca può essere effettuata a fianco dell'ingresso della sede o, se l'ingresso non è direttamente affacciato sulla strada pubblica, a fianco dell'accesso dalla</p>	

	<p>strada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.
--	--

TIPOLOGIA	STRISCIONE	
DURATA	Temporaneo	T
DESCRIZIONE	<p>Elemento monofacciale, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in aderenza ai fabbricati, installabile solo parallelo al senso di marcia, finalizzato unicamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, eventi e similari.</p>	
FORMATI AMMESSI	Parallelo al senso di marcia: massimo mt 8,00 lunghezza e mt 2,00 altezza; il formato può avere dimensioni differenti, comunque non superiori ai 20 (venti) metri quadrati.	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<p>deve essere collocato ad un'altezza minima di mt 1,50 misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	

TIPOLOGIA	STENDARDO/GONFALONE	
DURATA	temporaneo	T
DESCRIZIONE	<p>Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>Zona "A": massimo mq 2;</p> <p>Zona "B": massimo mq 1,50;</p> <p>Zona "C" inferiore a mq 1.</p>	
ZONE AMMESSE	A – B – C	

ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<p>deve essere collocato ad un'altezza minima di mt. 3,00 da terra;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>

TIPOLOGIA	LOCANDINA	
DURATA	temporaneo	T
DESCRIZIONE	<p>Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente a terra da idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>mt. 0,70x1,00</p> <p>mt. 1,00x1,40</p>	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<p>la collocazione di tale manufatto è ammessa in gruppi omogenei entro un numero massimo di 5 oggetti in serie;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 53 – DEFINIZIONI GENERALI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, gestiti direttamente dal Comune o da suo concessionario, e collocati esclusivamente su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
3. Si definisce impianto per affissioni il supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e le affissioni di natura commerciale.
4. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Nerviano costituiscono servizio obbligatorio.

ART. 54 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.

2. Sono previsti i seguenti impianti:
 - a. Bacheca;
 - b. Stendardo/Cartello Affissionale;
 - c. Tabella;
 - d. Poster.

ART. 55 – CLASSIFICAZIONE PER FINALITÀ DEL MESSAGGIO E RELATIVE SUPERFICI


1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:
 - a. Impianti per affissioni istituzionali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Comune o da suo concessionario, per comunicazioni di pubblico interesse o per adempiere ad obblighi di legge, su istanza di soggetti pubblici o privati, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b. Impianti per affissioni commerciali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica e commerciale, effettuate dal Comune o da suo concessionario, su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
 - c. Impianti per affissioni funebri: rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni deve rispondere ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/93, secondo parametri così determinati:
 - a. n. abitanti al 31/12/2012 n. 17.430 secondo l'ultimo dato disponibile;
 - b. quantitativo unitario di esposizione ridefinito in 35 metri quadrati ogni mille abitanti;
 - c. la superficie complessiva risulta essere pari a mq 610,05.
3. La ripartizione tra le varie affissioni è così determinata:
 - a. non inferiore al 13% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale e comunque prive di rilevanza economica;
 - b. non superiore all'80% per le affissioni di natura commerciale;
 - c. non inferiore al 7% per le affissioni funebri.


ART. 56 – IDENTIFICAZIONE

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con le seguenti indicazioni:
 - “Comune di Nerviano”,
 - nominativo del gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni;
 - in base alla destinazione dell'impianto:
 - a. “affissioni istituzionali”,


- b. “affissioni funebri”,
- c. “affissioni commerciali”
- numero di individuazione dell’impianto.

ART. 57 – SCHEDE RIEPILOGATIVE

TIPOLOGIA	BACHECA	
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro, vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato esclusivamente alle affissioni istituzionali.	
FORMATI AMMESSI	mt. 0,70x1,00 mt. 1,00x1,40 mt. 1,40x2,00 spessore massimo 10 cm	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<p>possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali;</p> <p>possono essere installate bacheche a parete affiancate tra loro fino ad un numero massimo di 2 e con una distanza di metri 0.10 tra una e l'altra;</p> <p>devono essere installate preferibilmente in prossimità di luoghi pubblici ad alta frequentazione.</p>	

TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE/STENDARDO	
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento bifacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni istituzionali, commerciali e funebri tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: mt. 1,40 x1,00 (2 fogli per lato), mt. 1,40 x 2,00 (4 fogli per lato), mt. 2,00 x1,40 (4 fogli per lato).	

ZONE AMMESSE	A – B – C
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.

TIPOLOGIA	TABELLE	
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: mt. 1,40 x1,00, mt. 1,40 x 2,00, mt. 2,00 x1,40.	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.	

TIPOLOGIA	POSTER	
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	mt. 6,00 x 3,00	
ZONE AMMESSE	A	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali	

CAPO IV – AFFISSIONI DIRETTE

ART. 58 -DEFINIZIONE E TIPOLOGIA

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti devono essere permanenti, con la seguente tipologia:
 - Poster.
3. La superficie complessiva assegnabile alle affissioni dirette è fissata nel 10% della superficie prevista all'art. 55 del presente Regolamento; detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui all'art. 55 del Regolamento, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti previsti al paragrafo precedente.
4. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

ART. 59 – IDENTIFICAZIONE

1. Gli impianti di cui al presente Capo devono avere la seguente identificazione: “Comune di Nerviano”, “Affissioni Dirette” e il numero di individuazione dell'impianto.

ART. 60 – SCHEDA RIEPILOGATIVA

TIPOLOGIA	POSTER	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale o propagandistici tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	mt. 6,00 x 3,00	
ZONE AMMESSE	A	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali; possono essere installati poster affiancati tra loro fino ad un numero massimo di 2 e con una distanza di metri 0.10 tra uno e l'altro;	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano. |
|--|---|

CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO

ART. 61 - DEFINIZIONI GENERALI

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S. definisce l'insegna di esercizio "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."
2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano, devono contenere analoga scritta in lingua italiana.

ART. 62 - DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE

1. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire nei predisposti cassonetti o sopra luce delle aperture.
2. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici, aperture finestrate e simili) e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici.
3. La sistemazione delle insegne a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi.
4. Gli edifici interamente destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie e con tipologia propria, possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
5. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi o marchi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati a completamento dell'insegna di esercizio. Gli impianti riportanti simboli e marchi autonomi rispetto all'insegna d'esercizio sono a tutti gli effetti da considerarsi pubblicità esterna privata di cui al CAPO II.
6. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione.
7. E' possibile installare più di un'insegna per esercizio commerciale, anche di tipologie diverse.
8. Non è ammessa la collocazione di insegne di esercizio in luogo diverso dalla sede ove si esercita l'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio o che pubblicizzino attività diverse da quella in loco esercitata.

ART. 63 - DIMENSIONI

1. Le insegne d'esercizio, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del nuovo C.d.S., mentre se installate all'interno del centro abitato, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni indicate

nei successivi punti e nelle schede riepilogative di cui all'art. 68, in relazione alle diverse zone.

2. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
3. Per edifici destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie, con tipologia propria, l'insegna d'esercizio non può superare la superficie di metri quadrati 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di metri quadrati 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a metri quadrati 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna fino al limite di metri quadrati 50.

ART. 64 – DISTANZE

1. Le insegne, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del nuovo C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi punti.
2. Valgono anche per le insegne le prescrizioni di cui all'art. 46 punti da 2 a 8, fatta eccezione per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 3.

ART. 65 - ILLUMINAZIONE

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato, nel rispetto delle disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione all'interno e all'esterno del centro abitato.
2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S.).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.
4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.

ART. 66 - MATERIALI

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico riguardo all'edificio interessato e all'ambiente che lo circonda.
2. Le tecniche e materiali impiegati devono comunque soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.
3. E' escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.


ART. 67 - CATEGORIE DELLE INSEGNE


1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:


- frontali
- a bandiera
- a giorno (anche totem)
- vetrofanie,
- tende pubblicitarie,
- targhe.

2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla collocazione ed alla tipologia.

ART. 68 – SCHEDE RIEPILOGATIVE


CATEGORIA	INSEGNA FRONTALE	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.	
TIPOLOGIA	<p>Cassonetto: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.</p> <p>Plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass.</p> <p>Lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.</p> <p>Filamento neon: trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo filo.</p> <p>Insegne a portale: trattasi di strutture caratterizzate da un doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso dell'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.</p>	
PRESCRIZIONI	<p>Tutte le tipologie sono ammesse solo al piano terra;</p> <p>le insegne a portale sono ammesse solo in zona a e b;</p> <p>le insegne di esercizio nella zona 'C' sono consentite solo a luce indiretta;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	


CATEGORIA	INSEGNA A BANDIERA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.	
TIPOLOGIA	AMMESSE SOLO QUELLE EX LEGE (A titolo esemplificativo, farmacie, tabacchi, e altre previste da apposita normativa).	
PRESCRIZIONI	<p>devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale e la distanza dal muro deve essere al massimo di 20 cm;</p> <p>la dimensione dell'insegna deve essere al massimo cm 100 x 100;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	

CATEGORIA	INSEGNA A GIORNO	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.	
TIPOLOGIA	<p>su palo: trattasi di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero non inferiore ai 120 centimetri, al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>su tetto: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto il filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Potranno essere previste, esclusivamente, all'interno di un progetto d'insieme.</p>	

PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • è vietata la collocazione sui tetti di edifici residenziali; • l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.
--------------	---

CATEGORIA	VETROFANIA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina	
PRESCRIZIONI	L'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.	

CATEGORIA	TENDA PUBBLICITARIA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.	
PRESCRIZIONI	<p>Le tende devono essere poste ad un'altezza superiore a mt. 2,20 misurata dal marciapiede e avere sporgenza massimo di mt. 1,50 e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante.</p> <p>L'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano.</p>	

CATEGORIA	TARGA	
DURATA	5 anni	P
DESCRIZIONE	La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale posizionata nella sede di esercizio, indicante professioni ed attività in genere.	
TIPOLOGIA	Dimensioni massime: m 0,60 x 0,40 apposte su supporti e	

	perfettamente allineate in senso.
PRESCRIZIONI	<p>Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo;</p> <p>sono ammesse aggregazioni di più targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia;</p> <p>l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Nerviano; nel caso di dimensioni non superiori ai 300 centimetri quadrati non è richiesta alcuna autorizzazione.</p>

TAVOLA UNICA



ELENCO POSIZIONAMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

INDIRIZZO	UBICAZIONE	N° IMP. DEFINITO	MQ NUOVI IMPIANTI	NUOVO FORMATO	NUOVA TIPOLOGIA	NUOVA DESTINAZIONE
VIA MILANO	ANGOLO VIA CHINOTTO ("TORRE ACQUEDOTTO")	2	5,6	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MILANO	ANGOLO VIA CHINOTTO ("TORRE ACQUEDOTTO")	1	2,8	200*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MILANO	LOCALITA' "LA GUARDIA" - FERMATA BUS DIREZIONE MILANO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA MILANO	LOCALITA' "LA GUARDIA" - FERMATA BUS DIREZIONE LEGNANO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA MILANO	INCROCIO VIALE VILLORESI - AREA PARCHEGGIO LATO OPPOSTO FARMACIA "PRETI"	2	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MILANO	INCROCIO VIALE VILLORESI - AREA PARCHEGGIO LATO OPPOSTO FARMACIA "PRETI"	1	2,8	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MILANO	FERMATA BUS DIREZIONE LEGNANO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA IV NOVEMBRE	AREA VERDE SX SEMAFORO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA IV NOVEMBRE	AREA VERDE SX SEMAFORO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA VILLORESI	IN PROSSIMITA' ASILO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA TONIOLO	AREA PARCHEGGIO POSTA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA TONIOLO	AREA PARCHEGGIO POSTA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	FUNEBRE
PIAZZA CHIESA COLORINA	AREA VERDE FRONTE VIA MARCONI	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA XXIX MAGGIO	DAVANTI AL GARDEN "LA COLORINA"	1	2,8	200*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA XXIX MAGGIO	DAVANTI AL GARDEN "LA COLORINA"	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
LARGO PIAZZI	AREA VERDE - VICINO ALLA FONTANELLA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
LARGO CACCIA DOMINIONI	AREA VERDE VIALETTO	2	11,2	200*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
LARGO CACCIA DOMINIONI	AREA VERDE - STOP CON VIA LAMPUGNANI	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA COGLIATI	AREA PARCHEGGIO P.ZZA DELLA VITTORIA - SX DOPO INGRESSO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA COGLIATI	AREA VERDE DI FIANCO AL MONUMENTO PRIMA DELL'ARCO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA ROMA	MARCIAPIEDE INGRESSO SCUOLE	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA ROMA	INGRESSO SCUOLA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA ROMA	CANCELLATA GIARDINI PUBBLICI PRIMA DEL PONTE SULL'OLONA	9	25,2	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA ROMA	AREA VERDE PARCHEGGIO ANGOLO VIA VITTORIO VENETO	2	11,2	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA DIAZ	DX ANGOLO VIA DA VINCI - AREA PARCHEGGIO "DI PER DI"	2	11,2	200*140	BIFACCIALI	COMMERCIALE
VIA DIAZ	DX ANGOLO VIA DA VINCI - AREA PARCHEGGIO "DI PER DI"	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA VITTORIO VENETO	DX DOPO SVOLTA DA VIA ROMA - ANGOLO PARCHEGGIO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA LAZZARETTO	DX ANGOLO VIA ROMA	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	FUNEBRE
VIA LAZZARETTO	AREA FESTA	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA LAZZARETTO	AREA VERDE IN PROSSIMITA' ROTATORIA	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	AREA VERDE DAVANTI A CENTRO MEDICO "MONTESANO"	1		100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIALE KENNEDY	DX DOPO INCROCIO VIA TICINO - AREA PARCHEGGIO	4	22,4	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE

VIALE KENNEDY	DX DOPO INCROCIO VIA TICINO - AREA PARCHEGGIO	2	5,6	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE KENNEDY	PARCHEGGIO CHIESA MARIA MADRE	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE KENNEDY	PARCHEGGIO CHIESA MARIA MADRE	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIALE KENNEDY	INCROCIO P.ZZA 106° GARIBALDI (UNO DA RIPRISTINARE)	2	5,6	100*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE KENNEDY	PIAZZETTA CASE POPOLARI	2	5,6	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIALE KENNEDY	PISTA CICLOPEDONALE DAVANTI AL PARCO DI VIA PERLASCA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
PIAZZA 106A BRIGATA GARIBALDI	AREA VERDE - PIAZZALE (VICINO A FONTANELLA)	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
PIAZZA 106A BRIGATA GARIBALDI	AREA VERDE - PIAZZALE (VICINO A FONTANELLA)	1	5,6	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA TICINO	DX IN INGRESSO ANGOLO PARCHEGGIO EX MECCANICA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA TICINO	DX IN INGRESSO ANGOLO PARCHEGGIO EX MECCANICA	2	11,2	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA TICINO	DX INCROCIO V.LE KENNEDY - PRIMA DEL SEMAFORO	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA 1° MAGGIO	PARCHEGGIO ALL'ANGOLO CON VIA DEI BOSCHI	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA 1° MAGGIO	AREA PARCHEGGIO LATO OPPOSTO GIUSTO FARAVELLI	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MONS. PIAZZA	INGRESSO CAMPO SPORTIVO	4	11,2	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA MONS. PIAZZA	INGRESSO CAMPO SPORTIVO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA MONS. PIAZZA	INGRESSO CAMPO SPORTIVO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	FUNEBRE
VIA MONS. PIAZZA	AIUOLA SEMAFORO VIALE KENNEDY	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE GIOVANNI XXIII	AREA PARCHEGGIO MATTATOIO	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE GIOVANNI XXIII	AREA PARCHEGGIO TRA VIA DIAZ E VIA PISANO	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE GIOVANNI XXIII	BAR CAFFETTERIA	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE GIOVANNI XXIII	IN PROSSIMITA' CONDOMINIO NERVILAGO	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIALE GIOVANNI XXIII	LATO OPPOSTO CONDOMINIO NERVILAGO - CIVICI 26/28/32	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA GENERALE DALLA CHIESA	ANGOLO VIALE GIOVANNI XXIII	2	2,8	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA GENERALE DALLA CHIESA	INGRESSO LAGHETTO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA SANT'ANNA	PIAZZA DELLA CHIESA - ANGOLO VIA TORINO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA SANT'ANNA	PIAZZA DELLA CHIESA - ANGOLO VIA TORINO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	FUNEBRE
VIA SANT'ANNA	PARCHEGGIO TENNIS	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA SANT'ANNA	PARCHEGGIO TENNIS	1	5,6	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA SANT'ANNA	DOPO ROTATORIA SX IN PROSSIMITA' DELLA CICLOPEDONALE	2	11,2	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA SANT'ANNA	DOPO ROTATORIA SX IN PROSSIMITA' DELLA CICLOPEDONALE	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA SANT'ANNA	PARCHEGGIO GRANDE LATO INTERNO	2	5,6	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA CANOVA	DX PARCHEGGIO GRANCASA	3	8,4	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA KOLBE	PARCHEGGIO ANGOLO VIALE MONS. PIAZZA (3 SX+2 DX DOPO INGRESSO)	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA DEI BOSCHI	INGRESSO SCUOLE SX	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA BATTISTI	SX DOPO SVOLTA DA VIA PASUBIO - AREA VERDE	3	16,8	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA BATTISTI	PARCHEGGIO EX MECCANICA	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA BATTISTI	PARCHEGGIO EX MECCANICA	1	5,6	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA DONATELLO	INGRESSO ASILO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE

PIAZZA BRUNELLESCHI	DX STOP ANGOLO VIA DONATELLO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
PIAZZA BRUNELLESCHI	PIAZZETTA	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA GRAMSCI	LATO OPPOSTO "SELF SERVICE"	2	11,2	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA GRAMSCI	VERDE ANGOLO VIA MANTEGNA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA GRAMSCI	VERDE ANGOLO VIA MANTEGNA	2	5,6	140*200	MONOFACCIALI	COMMERCIALE
VIA MARTIRI DELLE FOIBE	AREA VERDE PARCO	2	5,6	140*200	MONOFACCIALI	COMMERCIALE
VIA CASCINO	SEMAFORO CIVICO 1/A	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	CORDOLO VERDE SULLA SX IN INGRESSO DA PIAZZA ITALIA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA MARZORATI	ANGOLO INGRESSO PARCHEGGIO COMUNE	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA MARZORATI	TRA L'ANGOLO DI VIA PASUBIO E CORENA SUL VERDE	1	5,6	200*140	BIFACCIALE	COMMERCIALE
CHIESA MADONNA DI DIO	RECINZIONE AREA VERDE FRONTE STRADA - LATO CHIESA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	FUNEBRE
CHIESA MADONNA DI DIO	RECINZIONE AREA VERDE FRONTE STRADA - LATO CHIESA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA F.LLI DI DIO	AREA VERDE VIA BATTISTI - ANGOLO VIA F.LLI DI DIO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA PASUBIO	AREA VERDE PARCHEGGIO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA PASUBIO	AREA VERDE PARCHEGGIO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA GARIBALDI CIVICO 48 -	SX DOPO BIFORCAZIONE VECCHIA FARMACIA	4	11,2	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
LARGO PLATUCCI	MERCATO - VIA MARIANI	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
LARGO PLATUCCI	MERCATO - VIA MARIANI	1	2,8	200*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA GARIBALDI	INIZIO SANT'ILARIO - INGRESSO PARCHEGGIO "LORD CAFE"	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA GARIBALDI	INIZIO SANT'ILARIO - INGRESSO PARCHEGGIO "LORD CAFE"	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA GARIBALDI	INIZIO SANT'ILARIO - INGRESSO PARCHEGGIO "LORD CAFE"	2	11,2	140*200	BIFACCIALI	COMMERCIALE
VIA GARIBALDI	CIVICO 109 - DI FRONTE A VIA MONTELLO	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA CAVALLOTTI	CASA VECCHIA IN PROSSIMITA' DEL DOSSO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
VIA CAVALLOTTI	CASA VECCHIA IN PROSSIMITA' DEL DOSSO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA DUCA DI PISTOIA	ANGOLO PARCHEGGIO PARCO	2	5,6	140*200	MONOFACCIALI	COMMERCIALE
VIA TRENTO	SCUOLA ELEMENTARE	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA TRENTO	SCUOLA ELEMENTARE	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA TRENTO	AREA VERDE DAVANTI A CIVICO 31	2	2,8	100*140	MONOFACCIALE	FUNEBRE
VIA INDIPENDENZA	DX DOPO SVOLTA DA VIA NOVELLA	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
CIMITERO DI S.ILARIO	AREA VERDE DAVANTI INGRESSO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	FUNEBRE
VIA GUARESCHI	FERMATA BUS DIREZIONE LEGNANO	1	2,8	200*140	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA GUARESCHI	FERMATA BUS DIREZIONE MILANO	2	11,2	200*140	BIFACCIALI	COMMERCIALE
VIA GUARESCHI	FERMATA BUS DIREZIONE MILANO	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
PIAZZA MUSAZZI	PIAZZA DELLA CHIESA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
PIAZZA MUSAZZI	PIAZZA DELLA CHIESA	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	FUNEBRE
PIAZZA MUSAZZI	PIAZZA DELLA CHIESA	1	5,6	140*200	BIFACCIALE	COMMERCIALE
VIA XX SETTEMBRE	ALTEZZA PARCHEGGIO BALCONI	1	2,8	100*140	BIFACCIALE	COMUNALE
VIA MONTENEVOSO N. 30	VILLANOVA - PARCHEGGIO VILLETTE A SCHIERA	1	2,8	140*200	MONOFACCIALE	COMMERCIALE
VIA TONALE	AREA VERDE ANGOLO VIA ADAMELLO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE

VIA MONTENEVOSO	INGRESSO SCUOLE	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
VIA ADAMELLO	CAMPO SPORTIVO	1	1,4	100*140	MONOFACCIALE	COMUNALE
		TOT. MQ.	562,8			

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 69 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previgente.

ART. 70 - NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, installati e regolati da autorizzazioni, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, all'atto di nuova richiesta per rinnovo o modifica dell'impianto.
2. I titolari degli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano privi di autorizzazione, se conformi allo stesso, devono richiedere l'autorizzazione entro 180 giorni dall'approvazione del presente piano, per poter mantenere l'impianto esistente, mentre, se non rispondenti alle disposizioni dello stesso, sono tenuti a rimuoverli o adeguarli a loro cura e spese entro 180 giorni dall'approvazione del Piano.
3. Tutti gli impianti di cui al TITOLO V esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi o adeguati a cure e spese del titolare della concessione o autorizzazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente.
4. Le autorizzazioni con scadenza antecedente i termini di cui al precedente punto 2, saranno rinnovate solo se adeguate o adeguabili alle norme del presente Piano.
5. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico delle presenti norme.

ART. 71 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dal 22/09/2015.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	2
Art. 4 – TARIFFE	2
Art. 5 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI	2
Art. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	2
Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	3
TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	4
Art. 8 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	4
Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO	4
Art. 10 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	4
Art. 11 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI E IMPOSTE	5
Art. 12 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA	5
Art. 13 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA	5
Art. 14 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	5
Art. 15 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI	6
Art. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO	6
Art. 17 – PROCEDURA COATTIVA	6
Art. 18 – RIMBORSI	6
Art. 19 – CONTENZIOSO	6
ART. 20 – PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE	7
ART. 21 – PUBBLICITA' CON VEICOLI – TARIFFE	7
ART. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – TARIFFE	8
ART. 23 – PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE	8
ART. 24 – RIDUZIONE D'IMPOSTA	8
ART. 25 – ESENZIONE DALL'IMPOSTA	9
TITOLO III – AFFISSIONI	10
ART. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE	10
ART. 28 – RIDUZIONE DEL DIRITTO	10
ART. 29 – ESENZIONE DEL DIRITTO	10
ART. 30 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ART. 31 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE	12
ART. 32 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO	12
TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI	13
ART. 33 – SANZIONI TRIBUTARIE	13
ART. 34 – INTERESSI	13
ART. 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	15
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI	15
ART. 36 - OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	15
ART. 37 – AMBITO DI APPLICAZIONE	15
ART. 38 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	15
ART. 39 – RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE	16
ART. 40 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE	17

ART. 41 – LIMITAZIONE DELLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI	17
ART. 42 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI	18
ART. 43 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	18
ART. 44 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO	18
ART. 45 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	19
CAPO II – PUBBLICITA’ ESTERNA PRIVATA	19
ART. 46 – DEFINIZIONI GENERALI	19
ART. 47 – DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE	20
ART. 48 – COLLOCAZIONE VIETATA	20
ART. 49 – CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI STRUTTURALI	21
ART. 50 – DIMENSIONI	22
ART. 51 – DISTANZE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	22
ART. 52 – SCHEDE RIEPILOGATIVE	24
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	29
ART. 53 – DEFINIZIONI GENERALI	29
ART. 54 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI	29
ART. 55 – CLASSIFICAZIONE PER FINALITÀ DEL MESSAGGIO E RELATIVE SUPERFICI...30	
ART. 56 – IDENTIFICAZIONE	30
ART. 57 – SCHEDE RIEPILOGATIVE	31
CAPO IV – AFFISSIONI DIRETTE	33
ART. 58 -DEFINIZIONE E TIPOLOGIA	33
ART. 59 – IDENTIFICAZIONE	33
ART. 60 – SCHEDE RIEPILOGATIVE	33
CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO	34
ART. 61 - DEFINIZIONI GENERALI	34
ART. 62 - DISCIPLINA GENERALE DI COLLOCAZIONE	34
ART. 63 -DIMENSIONI	34
ART. 64 – DISTANZE	35
ART. 65 - ILLUMINAZIONE	35
ART. 66 - MATERIALI	35
ART. 67 - CATEGORIE DELLE INSEGNE	35
ART. 68 – SCHEDE RIEPILOGATIVE	36
TAVOLA UNICA	40
ELENCO POSIZIONAMENTO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI	41
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE	45
ART. 69 – NORME FINALI	45
ART. 70 - NORME TRANSITORIE	45
ART. 71 – ENTRATA IN VIGORE	45
INDICE	46